



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 2

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 14/DDL del 12 luglio 2024)

**VARIAZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI DEI COMUNI DI
VIGONZA E DI NOVENTA PADOVANA DELLA PROVINCIA DI
PADOVA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 19 luglio 2024.

VARIAZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI DEI COMUNI DI VIGONZA E DI NOVENTA PADOVANA DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Relazione:

Ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale.

La legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, disciplina, per quanto di competenza regionale, le variazioni delle circoscrizioni dei Comuni e delle Province, nonché il mutamento della denominazione dei Comuni.

Le variazioni delle circoscrizioni comunali possono consistere anche nell’aggregazione ad altro di parte del territorio di uno o più Comuni. Nel caso odierno i Comuni interessati dalla fattispecie appena descritta, disciplinata dall’art. 3, comma 1, lett. a) sono quelli di Vigonza e di Noventa Padovana, entrambi della Provincia di Padova. In particolare, il Consiglio comunale del Comune di Vigonza, con deliberazione n. 81 del 29 novembre 2023, trasmessa con PEC prot. n. 113733 del 5 marzo 2024, chiedeva alla Giunta regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge regionale n. 25 del 1992, l’avvio del procedimento finalizzato alla variazione della circoscrizione del territorio comunale del Comune di Vigonza, per il distacco della frazione di San Vito e l’incorporazione della medesima nel territorio del Comune di Noventa Padovana e per la regolamentazione del confine a nord del fiume Brenta, con incorporazione di minime porzioni di territorio del Comune di Noventa Padovana nel Comune di Vigonza. In maniera speculare, il Consiglio comunale del Comune di Noventa Padovana, con deliberazione n. 22 del 22 gennaio 2024, trasmessa con PEC prot. n. 170615 del 5 aprile successivo, chiedeva l’avvio del medesimo procedimento, nei termini appena riportati.

In punto di fatto e secondo quanto riportato nelle appena richiamate deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni interessati è necessario esporre che:

- il territorio della frazione di San Vito è totalmente distaccato dal territorio del Comune di Vigonza (separato, inoltre, dal corso del fiume Brenta) e confina con il Comune di Noventa Padovana (oltretutto con il Comune di Padova);*
- la popolazione della frazione di San Vito ammonta a 1.285 abitanti (627 maschi e 658 femmine); la popolazione del Comune di Noventa Padovana a 11.575 abitanti, mentre quella del Comune di Vigonza supera i 23.000 abitanti;*
- nella frazione di San Vito vi sono 177 abitanti nella fascia d’età compresa tra gli 0 e i 14 anni; 820 abitanti nella fascia d’età compresa dai 15 ai 64 anni e 288 abitanti nella fascia d’età compresa tra i 65 e i 98 anni; nel territorio della frazione di San Vito, il Comune di Vigonza è proprietario di n. 108 particelle del Catasto Terreni e n. 10 particelle del Catasto Fabbricati, per un superficie complessiva di 59.700,20 mq; la viabilità comunale (comprensiva di marciapiedi e parcheggi) ammonta a 70.591,08 mq; il verde pubblico di proprietà comunale conta una superficie complessiva di 18.192,76 mq; sono presenti tre aree PEEP, di 12 alloggi ciascuna; gli edifici di proprietà del Comune di Vigonza sono a) la scuola dell’infanzia “Il Bosco Incantato”, struttura che comprende una sala*

polivalente utilizzata per scopi istituzionali, ludici e ricreativi e un ambulatorio medico, concesso in locazione sino al 31.03.2029; b) il cimitero, circa il quale sono disponibili n. 88 fosse, n. 90 loculi e n. 83 ossari; vi sono, poi, altri immobili ed aree appartenenti ad altri enti, quali Autostrade per l'Italia S.p.a, CAV S.p.a., Demanio dello Stato (arginatura del Fiume Brenta) e la Parrocchia di San Vito;

- il territorio della frazione di San Vito non include infrastrutture strategiche o altre opere che vengono utilizzate dalla popolazione residente nel centro di Vigonza;

- secondo quanto riportato dai cittadini, i residenti della frazione di San Vito, per ragioni geografiche, storiche e culturali, coltivano un forte senso di appartenenza nei confronti del Comune di Noventa Padovana;

- per le ragioni geografiche suesposte, i residenti della frazione di San Vito hanno sempre frequentato maggiormente il Comune di Noventa Padovana, usufruendo dei suoi servizi e delle sue strutture scolastiche e sempre gli stessi residenti, in numero superiore a 500, con istanza formale, hanno chiesto al Comune di Noventa Padovana di esprimersi in merito alla richiesta di variazione del territorio comunale in esame;

- per la frazione di San Vito, quindi, sussiste un interesse attuale e concreto ad essere amministrata dal Comune di Noventa per le questioni inerenti, tra l'altro, alla viabilità dell'area, all'accesso alle agevolazioni tariffarie per i servizi scolastici riservate ai residenti, alla minore distanza dagli sportelli comunali;

- nel territorio del Comune di Vigonza a nord del fiume Brenta sono presenti delle zone intercluse del territorio di Noventa Padovana: varie particelle del catasto terreni e fabbricati per un totale di mq 72.579; trattasi di un appezzamento che lambisce via Venezia, ove insistono alcune attività produttive, la cui proprietà ricade a cavallo dei due territori comunali con i conseguenti disagi di volta in volta emergenti in occasione di procedimenti amministrativi e di natura istituzionale che le riguardano;

- la richiesta di variazione avente ad oggetto il distacco della frazione di San Vito e la conseguente incorporazione del territorio della stessa nel territorio del Comune di Noventa Padovana soddisfa i criteri contenuti nella disciplina regionale di settore: infatti, per quanto concerne l'incorporazione della frazione di San Vito, il Comune di Noventa Padovana e il territorio di San Vito in oggetto appartengono alla stessa Provincia; sono contigui, mentre la frazione di San Vito non confina con il suo Comune di appartenenza, ossia Vigonza; godono di una omogeneità di tipo economico, sociale e culturale;

- la contestuale richiesta di variazione avente ad oggetto i confini, sul lato nord del Brenta, soddisfa un'esigenza di corretta regolamentazione dei medesimi, tesa ad evitare una situazione di persistente incertezza per i proprietari degli immobili, la cui proprietà ricade a cavallo tra i due territori comunali;

- gli immobili collocati sul lato nord del Brenta sono rappresentati da stabilimenti produttivi, che non accolgono alcun tipo di residenzialità;

- il Comune di Vigonza e il Comune di Noventa Padovana hanno previsto, con Delibere dei rispettivi Consigli comunali, la stipula di una convenzione finanziaria tra i due Comuni per regolare le compensazioni economiche in caso di esito positivo del referendum. Il contenuto di tale convenzione è in via di definizione da parte delle due amministrazioni comunali.

Durante il periodo di pubblicazione della deliberazione del Consiglio comunale di Noventa Padovana n. 22 del 2024, previsto dall'art. 7 della legge

regionale n. 25 del 1992, è pervenuta agli uffici comunali una nota di opposizione di un residente del Comune, incentrata, in senso critico, sull'individuazione della popolazione interessata dalla consultazione referendaria limitata ai soli residenti della frazione di S. Vito. A tale nota di opposizione il Comune di Noventa Padovana ha contro dedotto richiamando, in larga parte, le argomentazioni contenute sull'argomento nel parere pro-veritate reso dallo Studio Legale M. Bertolissi. Nessuna osservazione, invece, è stata presentata, durante il prescritto periodo di pubblicazione, con riferimento alla deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Vigonza n. 81 del 2023.

Proprio con riferimento alla individuazione delle "popolazioni interessate" di cui all'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, occorre ricordare, in via generale, che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 94/2000 (con la quale il giudice delle leggi ha ritenuto illegittime le previsioni contenute nei previgenti commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 25 del 1992), il legislatore regionale è intervenuto riscrivendo l'intero articolo, indicando nel Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, l'organo competente ad individuare le popolazioni interessate al referendum consultivo sulle singole proposte di legge di modifica territoriale, individuazione che andrà fatta tenendo conto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dando per acquisito, come indirizzo generale, il principio che "normalmente" per popolazioni interessate s'intende l'intera popolazione del comune di origine e di quello di destinazione (per ampi riferimenti, si vedano anche, tra le più recenti, Corte Cost. 25 settembre 2019, n. 214 e 21 ottobre 2011, n. 278)

Il legislatore regionale ha tuttavia precisato - anche qui sulla scorta dei principi derivanti dalla giurisprudenza dei giudici di legittimità - che in casi eccezionali si può prescindere dalla consultazione dell'intera popolazione, con riferimento a "casi particolari da individuarsi anche con riferimento alla caratterizzazione distintiva dell'area interessata al mutamento territoriale, nonché alla mancanza di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo per l'insieme dell'ente locale" (così, testualmente, la seconda parte del comma 1, del citato articolo 6, della legge regionale n. 25 del 1992).

Pertanto, in base all'attuale quadro normativo, è il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, a dover individuare, in concreto, tenuto conto della modifica territoriale per la quale si richiede l'intervento legislativo, quale sia la popolazione che deve essere necessariamente sentita, in ossequio al principio di autodeterminazione delle popolazioni interessate contenuto nell'articolo 133 della Costituzione ed a verificare se ricorrono quei casi "particolari" che portano, ragionevolmente, ad escludere la sussistenza dell'interesse qualificato che giustifica l'interpello dell'intera popolazione dei Comuni coinvolti nella modifica territoriale.

Tutto ciò ricordato, ponendo attenzione, per ora, alla sola valutazione delle caratteristiche di fatto della fattispecie in esame, sembra ricorrere uno dei "casi particolari" di cui parla la norma regionale, in ragione del fatto che la frazione di S. Vito, come già ampiamente anticipato, gode di una caratterizzazione distintiva (prima tra tutte, la sua collocazione geografica), non condivide strutture con il Comune di appartenenza (cioè Vigonza) e la sua popolazione usufruisce, a tutt'oggi, di diversi servizi pubblici del Comune di Noventa. Pertanto, già da questo punto di vista, è ragionevole concludere che la

popolazione interessata sia individuata negli abitanti della sola frazione di S. Vito.

In secondo luogo, dal punto di vista più strettamente giuridico e soprattutto con riguardo alla più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale in argomento (in particolare, Corte Cost., n. 214/2019), si evidenzia che è la sussistenza dell'interesse che fonda l'obbligo di sentire determinate popolazioni, motivo per cui "() si può escludere che l'ambito della consultazione debba necessariamente ed in ogni caso coincidere con la totalità della popolazione dei comuni coinvolti nella variazione" (così, testualmente, Corte Cost., sentenza ult. cit.). Ne consegue che il principio della consultazione dell'intera popolazione non costituisce più la regola generale, ma corrisponde ad una delle possibili ipotesi, che possono essere adottate, a seguito di una ampia valutazione del concetto di interesse, rapportata alle nozioni di "comunità", "peculiarità distintiva", "fatto sociologicamente distinto" e basata sul principio di un equo contemperamento dei diversi interessi in gioco.

Si può ritenere, quindi, quanto al distacco della frazione di S. Vito dal Comune di Vigonza ed alla sua aggregazione al Comune di Noventa Padovana che il referendum obbligatorio previsto dall'art. 133, comma 2, della Costituzione, si possa limitare ai soli residenti della frazione di S. Vito (circa 1285 abitanti) in ossequio al dettato normativo della legge regionale n. 25 del 1992, nonché al più recente orientamento – prima succintamente richiamato – della Corte Costituzionale sul punto.

Quanto invece al distacco delle zone intercluse del territorio del Comune di Noventa Padovana a nord del fiume Brenta e la loro aggregazione al Comune di Vigonza, motivata dalla necessità di risolvere una situazione di persistente incertezza per i proprietari degli immobili la cui proprietà ricade a cavallo tra il territorio dei due Comuni, occorre evidenziare a riguardo, l'assenza, in concreto, di elettori residenti nelle aree interessate dalla modifica territoriale, come attestato dal Sindaco di Noventa Padovana con nota del 4 aprile 2024. Pertanto, la circostanza che nell'area interessata non siano presenti elettori residenti, porta a ritenere che la previa consultazione della popolazione interessata a questa variazione delle circoscrizioni comunali, attraverso l'indizione di apposito referendum, non sia necessaria.

Pare utile ricordare, infine, che già in un precedente caso di variazione territoriale la Giunta regionale, anche sulla scorta di un parere (11 ottobre 2004, 312) reso sulla questione dall'ufficio legislativo del Consiglio regionale dell'epoca, ha ritenuto determinante l'assenza di popolazione residente nelle aree interessate, al fine di proporre al Consiglio regionale la relativa modifica territoriale senza consultare la popolazione del Comune coinvolto.

Si tratta della variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Arcole e di Zimella in Provincia di Verona, attuata con la legge regionale 12 luglio 2007, n. 13.

In quel particolare caso si è proceduto con la modifica di alcune aree di entrambi i Comuni interessati, ma la consultazione referendaria ha riguardato i soli elettori residenti nell'area interessata alla variazione circoscrizionale del Comune di Arcole (in tutto 22 elettori aventi diritto al voto), in quanto non vi erano elettori residenti nella porzione di territorio interessato del Comune di Zimella.

Anche nel caso della legge regionale n. 13/2007, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, facendo applicazione dei criteri contenuti nell'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992 e dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale, nell'individuare la popolazione interessata, tenuto conto della particolarità che caratterizzava l'area oggetto di variazione territoriale, ha escluso dalla consultazione la popolazione del Comune i cui territori oggetto di modificazione non risultavano abitati.

Il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale consta della presente relazione, di cinque articoli e di un allegato.

Il primo articolo individua le zone dei due Comuni interessate dalla variazione; più precisamente, nel primo comma viene indicata la superficie territoriale della frazione di S. Vito da distaccare dal Comune di Vigonza e da aggregare al Comune di Noventa Padovana; nel secondo comma è indicata, invece, la superficie territoriale del Comune di Noventa Padovana da aggregare al Comune di Vigonza. In entrambi i casi le superfici territoriali sono individuate per numeri di Fogli e numeri di mappale.

L'articolo 2 è relativo alla consultazione referendaria della popolazione interessata, individuata con i criteri di cui si è detto in precedenza.

L'art. 3 contiene disposizioni indispensabili per assicurare la definizione dei rapporti conseguenti la variazione territoriale ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 25 del 1992.

L'articolo 4 riguarda la clausola di neutralità finanziaria.

L'articolo 5, infine, riguarda l'entrata in vigore del testo legislativo.

VARIAZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI DEI COMUNI DI VIGONZA E DI NOVENTA PADOVANA DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Art. 1 - Individuazione delle variazioni delle circoscrizioni comunali dei Comuni di Vigonza (PD) e di Noventa Padovana (PD).

1. Il territorio della frazione di San Vito della Provincia di Padova catastalmente identificato al Foglio n. 38 dai mappali n. A, 53, 54, 60, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 79, 83, 84, 88, 93, 105, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 119, 120, 124, 125, 126, 128, 129, 138, 141, 143, 146, 148, 149, 151, 152, 159, 162, 164, 176, 177, 184, 185, 188, 189, 198, 200, 213, 220, 222, 223, 224, 228, 232, 237, 241, 242, 245, 247, 248, 292, 295, 298, 299, 300, 317, 319, 342, 348, 367, 380, 381, 385, 386, 391, 399, 402, 411, 431, 450, 462, 464, 469, 470, 471, 473, 481, 485, 500, 501, 508, 511, 513, 514, 515, 523, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 546, 547, 548, 549, 550, 553, 554, 555, 557, 559, 560, 561, 562, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 572, 573, 575, 577, 578, 580, 591, 593, 594, 595, 596, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 612, 615, 616, 617, 618, 620, 622, 625, 634, 635, 638, 639, 640, 645, 647, 648, 649, 650, 653, 654, 655, 656, 658, 659, 661, 664, 665, 667, 668, 669, 701, 702, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 714, 715, 716, 717, 719, 720, 721, 722, 725, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 736, 737, 738, 742, 743, 745, 746, 747, 750, 751, 752, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 764, 765, 766, 781, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 802, 805, 806, 808, 809, 810, 811, 817, 818, 821, 823, 839, 840, 850, 854, 857, 858, 861, 863, 866, 867, 868, 880, 884, 1144, 1147, 1148, 1150, 1152, 1153, 1154, 1156, 1157, 1158, 1160, 1161, 1162, 1163, 1165, 1166, 1167, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1194, 1195, 1197, 1198, 1199, 1201, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1211, 1212, 1217, 1219, 1222, 1232, 1233, 1234, 1235, 1237, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1252, 1263, 1281, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1311, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1326, 1327, 1328, 1329, 1331, 1332, 1333, 1335, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1345, 1353, 1355, 1356, 1357, 1358, 1363, 1365, 1366, 1367, 1369, 1370, 1371, 1427, 1436, 1438, 1458, 1509, 1510, 1614, 1615, 1616, 1626, 1627, 1632, 1636, 1637, 1641, 1642, 1645, 1653, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1669, 1670, 1671, 1675, 1676, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1717, 1718, 1719, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1755, 1756, 1757, acque demaniali, strade pubbliche, corrispondenti ad una superficie pari a mq. 630.555 ed altresì catastalmente identificato al Foglio n. 39 dai mappali n. A, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 82, 96, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 115, 127, 133, 134, 135, 136, 138, 143, 144, 155, 163, 164, 180, 182, 183, 187, 200, 235, 254, 255, 281, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 331, 332, 350, 351, 353, 356, 360, 361, 362, 363, 373, 374, 376, 377, 391, 392, 396, 399, 400, 405, 465, 467, 469, 471, 472, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 487, 490, 493, 494, 495, 496, 498, 500, 502, 503, 504, 507, 508, 509, 510, 515, 516, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 538, 540, 541, 543, 547, 548, 549, 552, 557, 560, 565, 566, 567, 568, 571, 576, 579, 587, 588, 589, 593, 594, 749, 751, 752, 753, 756, 758, 759,

764, 771, 772, 773, 775, 777, 782, 784, 785, 787, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 805, 806, 807, 808, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 818, 819, 820, 821, 824, 825, 830, 833, 834, 836, 837, 841, 848, 849, 854, 856, 859, 860, 861, 862, 864, 871, 890, 891, 895, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 908, 910, 911, 912, 913, 914, 930, 936, 937, 938, 939, 940, 942, 943, 944, 945, 946, 950, 952, 954, 955, 956, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 970, 971, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 983, 986, 987, 988, 989, 991, 992, 993, 996, 998, 1000, 1001, 1004, 1006, 1007, 1009, 1012, 1014, 1028, 1029, 1033, 1036, 1037, 1038, 1039, 1045, 1047, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1058, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1077, 1078, 1079, 1082, acque demaniali, strade pubbliche, corrispondenti ad una superficie pari a mq. 395.776, per un totale di n. 752 mappali corrispondenti ad una superficie complessiva pari a mq. 1.026.331 siti nel Comune di Vigonza (PD), è da questo distaccato ed aggregato al Comune di Noventa Padovana (PD), secondo quanto previsto nella relazione descrittiva del confine e nelle cartografie allegate alla presente legge di cui costituiscono parte integrante.

2. La porzione di territorio catastalmente identificato al Foglio n. 3 dai mappali n. 2, 3, 4, 248, 249, 250, 280, 282, 283, 296, 297, 299, 300, 301, 303, 320, 321, 323, 324, 677, 714, 860, 933, 950, acque demaniali, strade pubbliche, per un totale di n. 26 mappali corrispondenti ad una superficie complessiva pari a mq. 72.637 siti nel Comune di Noventa Padovana (PD), è da questo distaccata ed aggregata al Comune di Vigonza (PD), secondo quanto previsto nella relazione descrittiva del confine e nelle cartografie allegate alla presente legge di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2 - Risultati della consultazione.

1. Il referendum consultivo della popolazione interessata dalla variazione della circoscrizione comunale di cui all'articolo 1, comma 1, ha dato i seguenti risultati:

Elettori aventi diritto al voto	Votanti	Voti validamente espressi	Voti favorevoli	Voti contrari

Art. 3 - Definizione dei rapporti.

1. Alla definizione dei rapporti conseguenti la variazione territoriale di cui all'articolo 1 provvede la Provincia di Padova ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Individuazione delle variazioni delle circoscrizioni comunali dei Comuni di Vigonza (PD) e di Noventa Padovana (PD).	7
Art. 2 - Risultati della consultazione.	8
Art. 3 - Definizione dei rapporti.	8
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.	8
Art. 5 Entrata in vigore.	8



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

ALLEGATO AL PROGETTO DI LEGGE N. 2 RELATIVO A:

**VARIAZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI DEI COMUNI DI
VIGONZA E DI NOVENTA PADOVANA DELLA PROVINCIA DI
PADOVA**

RELAZIONE DESCRITTIVA DEL CONFINE

CARTOGRAFIE

RELAZIONE DESCRITTIVA DEL CONFINE

Il nuovo assetto circoscrizionale che interessa una superficie territoriale dei Comuni di Vigonza (PD) e di Noventa Padovana (PD) determina un nuovo confine che intende ricomporre anche dal punto di vista amministrativo e soprattutto gestionale quello che è un unicum dal punto di vista territoriale, parzialmente già delimitato da confini naturali, la frazione di San Vito di Vigonza. Tale ambito è scollegato dal territorio di Vigonza a causa dei confini naturali del fiume Brenta; lo stesso è completamente isolato non solo morfologicamente, ma anche dal punto di vista delle infrastrutture viarie. L'unica viabilità diretta tra la frazione e il territorio di Vigonza risulta essere la bretella che porta al ponte sul Brenta di Via San Marco ricadente nel Comune di Padova.

CARTOGRAFIE





